

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Paesi Bassi) — I, S / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-19/21) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 8, paragrafo 2, e articolo 27, paragrafo 1 – Minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro – Rigetto da parte di tale Stato membro della richiesta di presa in carico di tale minore – Diritto a un ricorso effettivo di detto minore o di tale parente avverso la decisione di rigetto – Articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Interesse superiore del minore]

(2022/C 408/16)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: I, S

Convenuto: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dispositivo

L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che esso:

impone allo Stato membro al quale è stata rivolta una richiesta di presa in carico, fondata sull'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, di conferire un diritto di ricorso giurisdizionale avverso la sua decisione di rifiuto al minore non accompagnato, nell'accezione di cui all'articolo 2, lettera j), di detto regolamento, che chiede la protezione internazionale, ma non al parente di tale minore, nell'accezione di cui all'articolo 2, lettera h), del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU C 128 del 12.4.2021.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie — Polonia) — E.K., S.K. / D.B.P. (C-80/21), e B.S., W.S. / M. (C-81/21), e B.S., Ł.S. / M. (C-82/21)

(Cause riunite da C-80/21 a C-82/21) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratti di mutuo ipotecario – Effetti dell'accertamento del carattere abusivo di una clausola – Prescrizione – Principio di effettività)

(2022/C 408/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: E.K., S.K. (C-80/21), B.S., W.S. (C-81/21), B.S., Ł.S. (C-82/21)

Convenuti: D.B.P. (C-80/21), M. (C-81/21), M. (C-82/21)

Dispositivo

- 1) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una giurisprudenza nazionale, secondo la quale il giudice nazionale può accertare il carattere abusivo non dell'integralità della clausola di un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, bensì solo degli elementi di quest'ultima che le conferiscono carattere abusivo, di modo che detta clausola rimane parzialmente efficace dopo l'eliminazione di siffatti elementi, qualora una simile eliminazione equivalga a modificare il contenuto della clausola in parola, incidendo sulla sua sostanza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

- 2) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che non determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire tale clausola con una disposizione suppletiva di diritto nazionale.

- 3) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire la clausola dichiarata nulla vuoi con un'interpretazione della volontà delle parti, al fine di evitare la dichiarazione di nullità di detto contratto, vuoi con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, anche qualora il consumatore sia stato informato delle conseguenze della nullità del medesimo contratto e le abbia accettate.

- 4) La direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività,

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il termine di prescrizione decennale, relativo all'azione del consumatore diretta a ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte a un professionista in adempimento di una clausola abusiva contenuta in un contratto di mutuo, inizia a decorrere dalla data di esecuzione di ciascuna prestazione da parte del consumatore, anche nel caso in cui quest'ultimo non fosse in grado, a tale data, di valutare lui stesso il carattere abusivo della clausola contrattuale o non avesse conoscenza del carattere abusivo di detta clausola, e senza tener conto della circostanza che tale contratto prevedesse un periodo di rimborso, pari nel caso di specie a trent'anni, ampiamente superiore al termine di prescrizione decennale, fissato dalla legge.

(¹) GU C 242 del 21.6.2021.